



Comune di Tradate



Comune di Lonate Ceppino



Comune di Venegono Inferiore



Comune di Venegono Superiore



Comune di Castelseprio



Comune di Gornate Olona



Comune di Castiglione Olona



Comune di Veduggio

Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

**AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI
Castelseprio, Castiglione Olona, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Tradate, Veduggio,
Venegono Inferiore, Venegono Superiore**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI D'AMBITO
(ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000)**

(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 14.04.2021)



Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di aprile presso la sede del Comune di Tradate l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il presente atto sottoscritto digitalmente, tra le Amministrazioni Comunali di:

- Tradate nella persona del Sindaco Bascialla Giuseppe domiciliato per la carica in Tradate Piazza Mazzini, 6
- Lonate Ceppino nella persona del Sindaco Dalla Pozza Clara domiciliato per la carica in Piazza Diaz, 12
- Venegono Inferiore nella persona del Sindaco Premazzi Mattia domiciliato per la carica in Via Mauceri, 5
- Venegono Superiore nella persona del Sindaco Crespi Ambrogio domiciliato per la carica in Piazza Mauceri, 12
- Castelseprio nella persona del Sindaco Martellozzo Silvano domiciliato per la carica in Via San Giuseppe, 114
- Gornate Olona nella persona del Sindaco Fedre Paolino domiciliato per la carica in Piazza Parrocchetti, 1
- Castiglione Olona nella persona del Sindaco Frigeri Giancarlo domiciliato per la carica in Via Cardinal branda, 8
- Veduggio Olona nella persona del Sindaco Citterio Cristiano domiciliato per la carica in Piazza San Rocco, 9

VISTE

- ✓ la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali";
- ✓ la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- ✓ la recente modifica della legge regionale 33 del 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 con particolare riferimento all'art 1 commi da 797 a 804.

PREMESSO CHE:

Le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

La legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce:

- ✓ all'art 6 che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- ✓ all'art. 8, comma 3 lettera a) prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;
- ✓ all'art. 18 definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le



Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;

- ✓ all' art 19 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti territoriali disciplinati dalla normativa Regionale;
- ✓ all'art 22 definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”:

- ✓ All'art 11, comma 2, chiarisce che la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
- ✓ all'art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (...) sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
- ✓ all'art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale distrettuale come disciplinato dall'art 7 bis della Legge Regionale 33 del 2009.

Il Tuel approvato con DLGS 267/2000 all'art 30 permette ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi ed anche al fine di costituire uffici comuni che operino con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo.

L'art 1 comma 200 della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) con il quale era già stato previsto e disciplinato un potenziamento al servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni.

L'art 1 commi da 797 a 804 della Legge 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio per l'anno 2021) che ha previsto ulteriori forme di potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito dalla stessa disposizione di legge alla quale si fa espresso rinvio.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/02/2021 di cui all'art. 1 comma 800 della Legge 178/2020.

Le istruzioni operative emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 12/02/2021 che definiscono le modalità pratiche degli incentivi riconosciuti agli ambiti per il potenziamento dei servizi sociali.

CONSIDERATO CHE:

- tra i comuni di Tradate, Lonate Ceppino, Vengono Inferiore, Venegono Superiore, Castelseprio, Gornate Olona, Castiglione Olona, Veduggio Olona dal settembre 2013 veniva stipulata la

Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

convenzione per gestire in forma associata i servizi e gli interventi di Ambito e che contestualmente in detta convenzione veniva costituito l'Ufficio di Piano quale Ufficio Comune per l'attuazione dei Piani di Zona;

- la convenzione è stata oggetto di rinnovi parallelamente agli accordi di programma relativi al piano di zona in ossequio alla programmazione regionale vigente;
- l'ultima modifica risale a novembre 2020.

CONSIDERATO altresì che

L'Assemblea dei Sindaci ritiene importante considerare l'ambito quale baricentro di un modello organizzativo in grado di garantire qualità e raggiungimento di obiettivi programmatici per tradurre in azione gli orientamenti previsti nel Piano di zona, e quindi potenziare la risposta ai bisogni nei livelli essenziali così come declinati all'art 22 della Legge 328/2000 al quale si fa espresso rinvio, anche attraverso l'integrazione dell'attività delle assistenti sociali dei singoli Comuni componenti il Distretto.

Art. 1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Finalità

La gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali, costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure necessarie a dare impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio distrettuale.

Finalità della presente Convenzione è la piena attuazione del Piano Sociale di Zona, attraverso l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto:

- ✓ l'esercizio coordinato delle azioni programmate a livello di ambito;
- ✓ la gestione in forma associata, su base di Ambito, dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona per le Politiche Sociali secondo le linee di programmazione regionale emanate ed emanande. A tal fine, per la gestione degli stessi, la presente convenzione stabilisce:
 - modalità omogenee di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali su base di ambito, nonché conformi alle leggi ed alle indicazioni programmatiche;
 - la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto, come definite nel Piano Sociale di Zona;

il mantenimento dei livelli minimi essenziali nei rapporti definiti a livello nazionale e previsti per il potenziamento degli stessi che hanno determinato la modifica della presente convenzione.

Art. 4 – Funzioni del Comune capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Tradate quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale.

Al Comune capofila è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci.



Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.

Al Comune capofila, per far fronte a tutte le attività gestionali connesse all'attuazione del Piano di Zona, è garantito il necessario supporto tecnico ed amministrativo per il tramite dell'Ufficio di Piano.

Il Comune Capofila, per l'attuazione delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali espressamente individuati dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Sociale per l'attuazione del Piano di Zona, assume le funzioni di sede amministrativa.

L'ufficio di piano è tenuto ad assicurare ai comuni associati tutte le attività necessarie per l'attuazione del Piano di Zona, nonché a provvedere anche alla rendicontazione contabile nei modi che verranno concordati e definiti sulla base di eventuali direttive degli enti sovra ordinati.

Il Comune capofila della presente convenzione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- Riceve da parte delle Amministrazioni competenti le risorse finanziarie che costituiscono il budget unico, con vincolo di destinazione conformemente alle norme legislative e alle disposizioni regionali e provinciali.
- Adotta i provvedimenti necessari al funzionamento della gestione associata delle azioni previste dal Piano di Zona. A tal fine, i Comuni convenzionati, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, danno mandato e conferiscono delega all'Ente Capofila di sottoscrivere, nei limiti delle risorse del Budget Unico del Piano di Zona, Accordi di Programma, Convenzioni e qualunque altro atto con rilevanza esterna.
- Esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- Si occupa della gestione formale e contabile delle risorse assegnate all'Ambito distrettuale;

Rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione, in relazione alle funzioni, ai servizi e/o agli interventi sociali previsti dalla programmazione sociale zonale del Distretto Sociale, ivi compresa la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Il costo relativo all'attività svolta dal personale dell'ufficio ragioneria del Comune capofila quantificato in 2 ore settimanali per un importo complessivo pari a € 2.000,00 annui, viene rimborsato dall'Ufficio di Piano allo stesso Comune capofila.

Art. 5 – Responsabile dell'Ufficio Di Piano

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, individuato dall'Assemblea dei Sindaci, secondo le modalità indicate nel presente articolo, assume la funzione di rappresentanza tecnica e assolve principalmente la funzione di direzione e coordinamento dell'Ufficio stesso, nonché la funzione di rappresentanza nei rapporti con i soggetti esterni.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, tenendo conto delle indicazioni fornite dal tavolo degli assessori e/o dell'Assemblea dei Sindaci provvede a:

- a) svolgere un ruolo propositivo, di indirizzo e di coordinamento dell'Ufficio di Piano;
- b) esprimere il parere tecnico di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 sugli atti dell'Assemblea dei Sindaci e sugli atti gestionali dell'Ufficio di Piano;
- c) favorire la promozione su tutto il territorio dell'Ambito di una programmazione ed una progettazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali;
- d) garantire l'attuazione e la gestione degli interventi e dei servizi affidati all'Ufficio di Piano;
- e) tenere i rapporti con l'ATS, la Provincia, la Regione e con gli altri organi istituzionali.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano di concerto con le assistenti sociali facenti parte dell'ufficio di

Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

piano, programma il calendario delle attività dello stesso ufficio di piano, per il raggiungimento degli obiettivi del piano di zona, secondo quanto definito nel piano di zona stesso e nell'eventuale programmazione integrativa approvata dall'Assemblea dei Sindaci.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano provvede inoltre ad adottare tutti i necessari atti organizzativi connessi all'attività dello stesso e nello specifico a:

- a) decidere insieme alle assistenti sociali dell'ufficio di piano gli operatori che dovranno gestire le singole attività;
- b) fissare periodicamente, per la programmazione, il calendario delle attività dell'Ufficio di Piano;
- c) assumere l'onere nei confronti dell'Assemblea dei Sindaci di redigere annualmente un report di analisi e di rendicontazione, anche economica, dell'attività svolta.

L'Assemblea dei sindaci individua e nomina il Responsabile dell'Ufficio di Piano scegliendolo tra i Responsabili dei Comuni aderenti alla convenzione ovvero con incarico esterno ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano riceve l'incarico per un periodo pari alla durata della convenzione. Alla scadenza naturale della carica, non decade automaticamente ma continua nella pienezza delle sue funzioni fino a nuova nomina.

L'assemblea dei Sindaci individua altresì la retribuzione di posizione del Responsabile in base a quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, e dall'art. 17 comma 6 terza allinea dello stesso CCNL. L'indennità di posizione è attribuita dal Comune di Tradate per la responsabilità del Settore Piano di Zona.

L'attribuzione della retribuzione di risultato verrà riconosciuta dall'Assemblea dei Sindaci sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018

La quota individuata non costituisce una distinta retribuzione di posizione per il Responsabile dell'Ufficio di Piano che avesse già in godimento per il proprio ente di appartenenza una indennità di posizione, ma determina l'integrazione dell'indennità di posizione nel rispetto dei limiti massimi previsti dal contratto.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, titolare della posizione organizzativa, dovrà dedicare alle attività dell'ufficio di piano il tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi e delle azioni deliberate dall'assemblea dei sindaci.

La valutazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato verrà effettuata dall'assemblea dei Sindaci secondo i criteri che saranno definiti in apposito documento preventivamente approvato dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 6 - Ufficio di Piano: composizione e funzioni

Gli enti aderenti costituiscono con la presente Convenzione, ex art. 30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale tecnostruttura con funzioni di coordinamento, di istruttoria e attuazione della gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o degli interventi sociali integrati così come declinati nel Piano di Zona.

All'Ufficio di Piano sono pertanto assegnate risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

Compongono, pertanto, l'Ufficio di Piano di Ambito le seguenti unità di personale:

- a) un Responsabile dell'Ufficio di piano individuato secondo quanto disciplinato dall'art.5;
- b) un Assistente sociale con funzioni di coordinamento del tavolo tecnico messo a disposizione dal Comune di Veduggio Olona.

Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

- c) un Assistente sociale messo a disposizione dal Comune di Castelseprio per le ore necessarie per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi sociali associati;
- d) gli assistenti sociali degli otto Comuni afferenti all'ambito distrettuale; di cui un'Assistente sociale del Comune di Venegono Superiore; che costituiscono insieme al responsabile e al coordinatore il tavolo tecnico al fine di dare attuazione alle azioni pianificate nel piano di zona nonché quelle definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- e) un amministrativo per otto settimanali e un Assistente sociale per undici ore settimanali destinati alle attività dell'Ufficio di Piano, messi a disposizione da parte del Comune di Venegono Superiore.

L'Ufficio di Piano, in particolare, tramite la figura del Responsabile dell'Ufficio di Piano nominato, svolge le seguenti funzioni:

- supporta l'Assemblea dei Sindaci ed il Tavolo Tecnico in tutte le fasi di gestione del Piano di Zona: dalla predisposizione della proposta dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti, alla realizzazione degli obiettivi declinati nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale e sovra territoriale secondo le priorità definite dall'Assemblea dei Sindaci stessa;
- verifica e monitora le azioni previste dal Piano di Zona;
- cura la predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura la verbalizzazione e la trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;
- costruisce e gestisce il Budget unico;
- amministra le risorse complessivamente assegnate, che costituiscono il Budget unico;
- gestisce gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona,
- coordina gli interventi al fine di attuare gli indirizzi e le scelte dell'Assemblea dei Sindaci;
- organizza e coordina le fasi del processo di attuazione del Piano di Zona;
- costruisce e governa la rete territoriale;
- ha funzione di studio, elaborazione e istruttoria degli atti;
- coordina il Tavolo Tecnico e i Tavoli Tematici e di Area;
- supporta le attività del Tavolo Locale del Terzo Settore, laddove istituito;
- coordina la partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all'Accordo di Programma;
- coordina le procedure in materia di accreditamento delle Unità d'offerta Sociali;

L'Ufficio di Piano, attraverso i Tavoli Territoriali, garantisce il coinvolgimento e la partecipazione ai processi di programmazione locale dei diversi soggetti appartenenti alla rete del territorio, coordina e connette le risorse territoriali.

L'Ufficio di Piano, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, cura la partecipazione consultiva degli enti e delle istituzioni in ordine al funzionamento, al gradimento e alla distribuzione dei servizi sociali sul territorio.

A tal fine, l'Ufficio di Piano, su specifico mandato dell'Assemblea dei Sindaci o del tavolo degli assessori ai servizi sociali, può predisporre pubblicazioni periodiche informative e divulgative relative all'attività istituzionale dell'Ufficio di Piano e ad ogni altra attività promossa dall'Ufficio stesso e da altri soggetti che intendono veicolare iniziative, proposte e progetti.

Art. 7 – Assemblea dei Sindaci e Tavolo degli Assessori

Le parti individuano nell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Tradate, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, l'organo di indirizzo politico per l'attuazione della presente Convenzione.



Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

L'Assemblea dei Sindaci è formata dai Sindaci dei Comuni Distretto Sociale di Tradate aderenti l'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona, ovvero da loro delegati.

Spetta all'Assemblea dei Sindaci, su indicazione del tavolo degli assessori ai servizi sociali, fornire indirizzi e direttive di politica sociale per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio di Piano, nonché controllarne e verificarne l'andamento.

Ai fini della presente Convenzione, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla vigente normativa, all'Assemblea dei Sindaci spetta in particolare:

- emanare e aggiornare gli opportuni indirizzi programmatici per l'attuazione delle politiche sociali inerenti l'ambito distrettuale;
- Individuare e scegliere le priorità e gli obiettivi delle politiche locali;
- Verificare la compatibilità impegni/risorse necessarie;
- Deliberare in merito all'allocatione delle risorse FNPS, Fondo Sociale Regionale e quote di risorse autonome conferite per la gestione associata dell'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di zona;
- Aggiornare, se necessario, il documento piano di zona;
- Governare il processo di integrazione tra soggetti;
- Effettuare il governo politico del processo di attuazione del piano di zona;
- Nominare il responsabile dell'ufficio di piano;
- Approvare la dotazione di risorse umane da destinare all'Ufficio di Piano Comune, su proposta del Responsabile dell'Ufficio stesso.

Il Tavolo degli Assessori si avvale del supporto del Responsabile dell'Ufficio di Piano e dei Responsabili dei Servizi Sociali dei propri Comuni

L'Assemblea degli assessori è un organo intermedio tra il Tavolo Tecnico e l'Assemblea dei Sindaci, con il compito di sovrintendere e vagliare le attività proposte dal tavolo tecnico, prima di sottoporle all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, in particolare spetta al tavolo degli assessori ai servizi sociali:

- Nominare un proprio referente e un suo vice con il compito di convocare e coordinare il tavolo di lavoro
- Esaminare le proposte che devono essere portate in approvazione all'Assemblea dei Sindaci;
- Studiare ed elaborare proposte per la gestione dei servizi sociali territoriali;
- Operare al fine di concertare con le rappresentanze sociali, il volontariato, l'ATS, le ASST e gli altri enti una visione di insieme sulle scelte sociali, per definire risorse e priorità da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci;
- Collaborare con le istituzioni del territorio per facilitare l'integrazione dei servizi sociali, sanitari e formativi/educativi;
- Monitorare il processo di realizzazione del piano di zona.

Il Tavolo degli Assessori si avvale del supporto del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Al Tavolo degli assessori partecipa il Responsabile dell'ufficio di piano e/o il coordinatore del tavolo tecnico.

Alle riunioni del Tavolo degli Assessori e/o dei Sindaci possono partecipare anche altri soggetti ove interessati alla realizzazione della rete dei servizi o, in caso di tematiche di carattere socio sanitario, può essere chiesta la partecipazione di un rappresentante della ATS.

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei sindaci è l'organismo di rappresentanza politica del Piano di Zona ai sensi dell'art. 6 della L.R. 31/97 e della D.G.R. VI/41788 del 5 Marzo 1999 "direttive per il funzionamento e organizzazione dell'assemblea distrettuale dei sindaci e s.m.i.

Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

L'Assemblea dei Sindaci è convocata dal Presidente. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede della seduta, oltre che l'ordine del giorno, è recapitato attraverso e-mail all'indirizzo di posta elettronica dei componenti, a mezzo mail o pec o altro mezzo purché il raggiungimento del destinatario sia verificabile.

Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci sono adottate, di norma, a scrutinio palese ed ogni Sindaco o suo delegato rappresenta un voto. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale nel quale sono riassunte le decisioni prese dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, di norma, dal responsabile dell'Ufficio di Piano di cui all'art 5. I verbali predetti hanno rilevanza esterna e sono trasmessi ai Comuni associati.

Art. 9 – Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico è composto dalle assistenti sociali dei Comuni che aderiscono alla presente Convenzione ed è presieduto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e/o dal coordinatore.

Compete al Tavolo Tecnico:

- coordinare e collaborare alla definizione degli interventi attuativi del Piano di Zona;
- formulare e redigere progetti, proposte, documenti, da sottoporre al vaglio dell'Assemblea degli assessori e dei Sindaci;
- elaborare piani di sviluppo sulla base degli indirizzi politico-amministrativi espressi dall'Assemblea dei Sindaci;
- esprimere pareri tecnici sulle proposte finalizzate alla attuazione dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona verificandone la coerenza giuridico-amministrativa e finanziaria;
- istituire Tavoli Tematici e/o di Area per affrontare specifiche attività di studio e di valutazione a supporto del Tavolo Tecnico di coordinamento. A tal fine potranno far parte dei Tavoli Tematici e/o di Area, a titolo esemplificativo: il Responsabile dell'Ufficio di Piano e/o il coordinatore, i referenti dei singoli progetti attuativi del Piano di Zona, eventuali consulenti esperti, le organizzazioni del Terzo e Quarto settore, i responsabili di procedimento espressi da ciascun ente aderente alla presente Convenzione.

Il tavolo tecnico delle assistenti sociali sarà implementato, a decorrere all'anno 2021, con le politiche assunzionali pianificate dai singoli enti aderenti all'ambito distrettuale al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale previsti dalla Legge 178/2020 così come meglio specificato nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato ai sensi dell'art 1 comma 800 della Legge 178/2020.

Art. 10 – Risorse e finanziamenti.

Le risorse economiche della presente Convenzione risultano costituite dal “Budget Unico” a cui concorrono

- gli stanziamenti del Fondo Nazionale Politiche Sociali (a carattere integrativo e non sostitutivo delle risorse locali), in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale;
- gli stanziamenti del Fondo Non Autosufficienze, in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale;
- gli stanziamenti del Fondo Sociale Regionale, in conformità ad apposita Delibera di Giunta Regionale;
- il contributo strutturale di cui all'art 1 commi da 797 a 804 della Legge 178/2020;
- il cofinanziamento dei Comuni dell'ambito distrettuale secondo gli stanziamenti annuali deliberati dall'Assemblea dei Sindaci;

Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

- gli eventuali stanziamenti provenienti da finanziamenti europei, regionali, ministeriali;
- gli eventuali finanziamenti e contributi da enti diversi (a titolo esemplificativo risorse da Fondazioni, sponsorizzazioni ecc...).

Art. 11 – Ripartizione delle risorse

Le risorse economiche costituenti il “Budget Unico” sono destinate a finanziare le azioni previste dal Piano di Zona e sono ripartite tra gli Enti sottoscrittori con le modalità definite annualmente dall’Assemblea dei Sindaci che dovranno tenere conto della necessità ed importanza di salvaguardare i budgets già destinati per garantire le ore riferite alle unità di cui alle lettere a), b), c), e) dell’art. 6 della presente convenzione e il costo relativo all’attività svolta dal personale dell’ufficio ragioneria del Comune capofila pari a € 2.000,00 annui.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Responsabile dell’Ufficio di Piano predispone la bozza di previsione del bilancio dell’Ufficio di Piano da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci per l’approvazione.

La bozza di bilancio deve essere corredata da uno schema analitico dal quale risultano le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione ivi comprese quelle relative al personale di cui all’art.5. Tali spese dovranno essere finanziate delle attività integrate e per il funzionamento dell’Ufficio di Piano previste per l’anno successivo.

Il documento di previsione, una volta approvato dall’Assemblea dei Sindaci, viene assunto a riferimento per la predisposizione dei bilanci di previsione dei Comuni dell’ambito distrettuale, che provvederanno in merito agli eventuali trasferimenti delle risorse al Comune di Tradate cui fa capo la gestione contabile dell’Ufficio di Piano.

Nell’ambito del Bilancio di Previsione del Comune di Tradate viene creato un apposito centro di costo relativo al piano di zona, sia per la parte entrata che per la parte spesa, che viene affidata al Responsabile dell’Ufficio di Piano

Ai fini del rispetto delle norme relative alle limitazioni di spesa del personale, gli oneri del personale derivanti dalle assunzioni effettuate in forza dell’art 1 comma 200 della Legge 27/12/2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) nonché quelli derivanti dal potenziamento dei livelli essenziali di cui all’art 1 commi da 797 a 804 della Legge 178/2020 sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 12 - Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assegnare le risorse umane e strumentali, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi e nell’attuazione del Piano di intervento territoriali.

Art. 13 – Decorrenza e durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci.



Ambito Territoriale di Tradate ATS – Insubria -

La sottoscrizione da parte di tutti i Sindaci degli Enti associati deve avvenire entro massimo 7gg. dalla data di approvazione da parte dell'ultimo Consiglio Comunale convocato da uno degli enti associati e ha validità fino al 31.12.2023 e, comunque, fino al completamento delle attività previste dal Piano di Zona in quel momento in essere.

Resta nella facoltà dell'Assemblea dei Sindaci ridefinire diverse modalità di gestione in occasione della programmazione del Piano di zona nel tempo emanati.

Art. 14 – Recesso e scioglimento della convenzione

Le parti aderenti possono recedere dalla presente Convenzione, previa adozione di apposita delibera del Consiglio Comunale e dandone formale comunicazione a tutti gli Enti associati a mezzo posta elettronica certificata da trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno solare.

Il recesso produce effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato, ferma restando ogni obbligazione assunta dalla parte sino all'intervenuta efficacia del recesso e ferma restando la responsabilità del recedente per eventuali danni arrecati alle parti e derivanti dalla propria scelta. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso.

Il recesso dalla presente convenzione comporta anche il recesso dall'accordo di programma per la realizzazione del piano di zona.

La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

Art. 15 – Controversie

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, potranno essere demandate al Foro competente.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento all'accordo di programma, alla normativa nazionale e regionale vigente, al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. e s.m.i. e alle disposizioni del codice civile ove applicabili.